



Corte Sportiva d'Appello Nazionale

Decisione n. 252/CSA/2021-2022

Registro procedimenti n. 268/CSA/2021-2022

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

SEZIONE I

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello - Vice Presidente

Daniele Cantini - Componente

Andrea Lepore - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 268/CSA/2021-2022, proposto dalla società Cosenza Calcio S.r.l in data 22.03.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 169 del 07.04.2022;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.04.2022, il prof. Avv. Andrea Lepore, uditi l'Avv. Serena Angileri, in sostituzione dell'avv. Cesare Di Cintio, in rappresentanza della reclamante e il calciatore Michele Camporese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 8 aprile 2022, la società Cosenza Calcio s.r.l ha proposto reclamo avverso la delibera del giudice sportivo pubblicata nel C.u. n. 169 del 7 aprile 2022 mediante la quale veniva irrogata la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Michele Camporese per avere quest'ultimo, al termine della gara Spal-Cosenza del 5 aprile 2022, sul terreno di giuoco, «rivolto all'Arbitro un'espressione irrispettosa».

La reclamante, pur consapevole del privilegio attribuito al referto di gara, rileva l'eccessiva gravosità e sproporzionalità della sanzione comminata in primo grado ai danni



del Camporese in quanto il calciatore in questione avrebbe dato luogo ad uno sfogo personale non caratterizzato da intenzionalità offensiva e dovuto al finale rocambolesco della gara.

All'udienza ha partecipato anche il calciatore Camporese il quale ha chiesto di delucidare gli eventi e ha voluto scusarsi per la sua condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo meriti accoglimento per i motivi che seguono.

Il Collegio, pur stigmatizzando fermamente il comportamento tenuto dal Camporese, che deve senz'altro essere considerato irrispettoso nei confronti del Direttore di gara, ritiene di dover applicare alla fattispecie in esame le attenuanti di cui all'art. 36, comma 1, C.G.S., valorizzando in particolare l'assenza a suo carico di specifici precedenti disciplinari nella corrente stagione sportiva e la respiscenza mostrata in giudizio (in tale direzione, cfr. Corte sportiva d'appello nazionale, dec. n. 218 del 23 marzo 2022; similmente, Corte sportiva d'appello nazionale, dec. n. 134 del 4 gennaio 2022). Tali circostanze portano ad ammettere una riduzione della sanzione che può, pertanto, essere determinata nella misura di una squalifica per una sola giornata effettiva di gara con commutazione della seconda in un'ammenda di € 10.000,00 (diecimila,00).

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L'ESTENSORE

Andrea Lepore

IL VICE PRESIDENTE

Umberto Maiello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce